



Ispettorato Area Metropolitana di Bologna

DECRETO N. 4 DEL 6 FEBBRAIO 2025

TARIFE DI FACCHINAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

1° GENNAIO 2025 - 31 DICEMBRE 2026

VISTO il “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio”, adottato con D.P.R. n. 342/1994, che ha abrogato l'intera disciplina dei lavori di facchinaggio prevista dalla L. n. 407/1955;

VISTO l'art. 4 del suddetto Regolamento che ha attribuito agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell'art. 3 del medesimo Regolamento;

VISTA la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2 febbraio 1995, n. 25157/70-DOC, ai sensi della quale, per la determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, gli uffici preposti devono provvedere dopo aver sentito le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore, sulla base anche degli oneri contributivi e fiscali gravanti sulle imprese;

VISTA la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 marzo 1997, n. 39, che chiarisce ulteriormente che le tariffe minime di facchinaggio vanno determinate con riferimento alle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero da accordi stipulati da organizzazioni aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative, sentite congiuntamente le organizzazioni sindacali di categoria territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali firmatarie dei relativi contratti, aggiungendo a tale componente di costo gli altri oneri “complessivi di impresa”;

RICHIAMATO il Decreto n.14 del 14 ottobre 2022 del Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna con cui sono state determinate le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio a valere dal 1° ottobre 2022;

RITENUTO dover aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio di cui al precitato Decreto;

CONSIDERATO che, al fine di procedere alla determinazione delle tariffe di cui trattasi per il periodo in oggetto, questo Ufficio ha esperito il necessario confronto con le parti sociali interessate nelle sedute del 6 dicembre 2024 e 27 gennaio 2025;

ATTESO che, in sede di confronto, sono stati assunti a riferimento i livelli retributivi 5° e 6° (relativi al personale non viaggiante) previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Trasporto merci e logistica”, sottoscritto in data 6 dicembre 2024, incrementati delle ulteriori voci afferenti i costi fissi e spese generali gravanti sulle singole aziende (cosiddetti oneri complessivi di impresa);

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle predette tariffe, relative al personale non viaggiante, sono state assunte a riferimento le voci e i parametri di cui alla tabella ministeriale allegata al D.M. 03/12/1999;

VISTI gli esiti finali dell'attività istruttoria che, sulla base degli accordi intervenuti con le parti sociali, hanno consentito di determinare quali valori orari di riferimento:

- per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 gli importi di euro 25,07, per il livello retributivo 6°, e di euro 26,70 per il livello retributivo 5°, al netto dell'I.V.A.;
- per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 gli importi di euro 25,53, per il livello retributivo 6°, e di euro 27,25 per il livello retributivo 5°, al netto dell'I.V.A.

RITENUTO, pertanto, di procedere alla determinazione delle tariffe minime di facchinaggio valide per le aziende e gli organismi economici operanti sui territori della Città Metropolitana di Bologna per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2026;

RITENUTO dover stabilire che le tariffe sopra indicate, riferite al lavoro ordinario, debbano essere soggette alle seguenti maggiorazioni: lavoro di sabato: +20%; domenica e festivi: +50%; lavoro notturno: +50%; festivo notturno: +75%; intemperie: +50%; lavoro disagiato: +15%;

RITENUTO, infine, di dare atto che le tariffe del presente decreto devono intendersi meramente indicative e non vincolanti, in quanto volte a:

- o consentire di valutare l'anomalia delle offerte e la legittimità degli appalti pubblici, a norma dell'art. 26, co. 6, D. Lgs. n. 81/2008;
- o favorire la consapevolezza dei committenti privati responsabili in solido per le inadempienze dell'appaltatore e dei subappaltatori a norma di legge (art. 1676 c.c., art. 29 del D. Lgs. 276/2003, art. 26, co. 6, D. Lgs. 81/2008);

Visto tutto quanto sopra,

DECRETA

le tariffe orarie minime di facchinaggio relative al personale non viaggiante, valide per le aziende e gli organismi economici operanti sul territorio della Città metropolitana di Bologna per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2026 sono determinate come segue:

a) attività di facchinaggio e movimentazione merci che richiedono l'utilizzo di mezzi di sollevamento semplici, basata sul costo orario del **livello 6° del CCNL** - Trasporto merci e logistica:

- **anno 2025 - Euro 25,07;**
- **anno 2026 – Euro 25,53;**

b) attività di movimentazione e movimentazione merci che richiedono l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità, basata sul costo orario del **livello 5° del CCNL** -Trasporto merci e logistica:

- **anno 2025 - Euro 26,70;**
- **anno 2026 – Euro 27,25;**

1) **Ritenuto**, inoltre, di dare atto che le tariffe suindicate, riferite al lavoro ordinario, sono soggette alle seguenti maggiorazioni:

- lavoro di sabato: **+20%**;
- domenica e festivi: **+50%**;
- lavoro notturno: **+50%** (periodo di 7 ore comprendenti intervallo tra le 24:00 e le 5:00);
- festivo notturno: **+75%**;
- intemperie: **+50%** (attività all'aperto durante precipitazioni piovose e nevose);
- lavoro disagiato: **+15%** (particolari condizioni di disagio ambientale o climatico, quali elevate temperature, ambienti frigorifero, polveri, esalazioni, ecc.);

2) **Dare atto**, infine, che le tariffe del presente decreto devono intendersi meramente indicative e non vincolanti, in quanto volte a:

- consentire di valutare l'anomalia delle offerte e la legittimità degli appalti pubblici, a norma dell'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008;
- favorire la consapevolezza dei committenti privati responsabili in solido per le inadempienze dell'appaltatore e dei subappaltatori a norma di legge (art. 1676 c.c., art. 29 del D. Lgs. 276/2003, art. 26, comma 6, D. Lgs.81/2008);

3) Il presente decreto è pubblicato nell'apposita sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Bologna, 6 febbraio 2025.

Il Direttore dell'Ispettorato d'Area
Metropolitana di Bologna
dott. Antonio Zoina